

proposta di legge n. 334

a iniziativa della Giunta regionale
presentata in data 9 luglio 2009

RICONOSCIMENTO DELLE ASSOCIAZIONI DEI MARCHIGIANI
RESIDENTI IN ALTRE REGIONI ITALIANE

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge, che si affianca alla vigente legge regionale 30 giugno 1997, n. 39 (Interventi a favore dei marchigiani all'estero) la quale riconosce le associazioni dei marchigiani emigrati in altri Paesi, risponde all'esigenza di riconoscere il ruolo e le funzioni di promozione sociale, culturale e ricreativa svolte dalle associazioni dei marchigiani residenti in altre regioni italiane per conservare l'identità della terra d'origine e rinsaldare i rapporti culturali con la nostra Regione, valorizzandone lo sviluppo e la crescita.

In questi anni, infatti, le associazioni dei marchigiani residenti in altre regioni italiane hanno sempre più costituito per il nostro Ente un importante punto di riferimento per la realizzazione di programmi di attività turistico-culturali, rappresentando un vettore di promozione delle eccellenze e delle peculiarità marchigiane.

Attraverso le iniziative di cui sono sistematicamente promotrici, tali associazioni permettono di far conoscere nel resto d'Italia la realtà marchigiana da molteplici punti di vista: cultura-

le, turistico, eno-gastronomico, sociale, sportivo, ricreativo, del benessere, ecc.

Di conseguenza, il riconoscimento di queste associazioni costituisce un atto di dovuta attestazione del ruolo delle stesse, anche e soprattutto quali validi strumenti di diffusione della conoscenza dell'identità marchigiana e di supporto alla promozione regionale in Italia.

A tal fine, l'articolo 2 della proposta istituisce l'albo loro riservato, al quale sono iscritte le associazioni che operano senza scopi di lucro per promuovere e valorizzare il patrimonio storico, culturale e sociale delle Marche secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

L'articolo 3 prevede che la Giunta medesima possa avvalersi della collaborazione delle associazioni iscritte per la realizzazione dei propri programmi di attività turistico-culturali.

L'articolo 4 infine istituisce la Consulta composta dai rappresentanti delle associazioni iscritte all'albo di cui all'articolo 2, il cui Presidente partecipa ai lavori del Consiglio dei marchigiani all'estero secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, della l.r. 39/1997.

Art. 1*(Finalità e oggetto)*

1. La Regione, in attuazione dei principi dello Statuto e in armonia con le iniziative dello Stato e quelle di carattere comunitario, riconosce le funzioni di promozione sociale, culturale e ricreative svolte con carattere di continuità dalle associazioni dei marchigiani residenti in altre regioni italiane per promuovere e valorizzare il patrimonio storico, culturale e sociale delle Marche.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge istituisce l'albo delle associazioni e la consulta dei marchigiani residenti fuori regione.

Art. 2*(Albo delle associazioni dei marchigiani residenti in altre regioni italiane)*

1. E' istituito presso il servizio regionale competente in materia di emigrazione l'albo delle associazioni dei marchigiani residenti in altre regioni italiane, che operano senza scopi di lucro per promuovere, diffondere o realizzare iniziative socio-culturali volte a conservare l'identità della terra d'origine e a rinsaldare i rapporti culturali con le Marche, valorizzando la presenza della collettività marchigiana in Italia.

2. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per l'iscrizione all'albo di cui al comma 1, nonché per la relativa cancellazione.

3. L'iscrizione all'albo non comporta alcun obbligo di sostegno finanziario da parte della Regione.

Art. 3*(Collaborazioni)*

1. La Regione può avvalersi della collaborazione delle associazioni iscritte all'albo, di cui all'articolo 2, per la promozione, la diffusione o la realizzazione dei propri programmi di attività turistiche e culturali.

Art. 4*(Consulta dei marchigiani residenti in altre regioni italiane)*

1. Entro sessanta giorni dall'inizio di ogni legislatura, il Presidente della Giunta regionale o suo delegato convoca la Consulta dei marchigiani residenti in altre regioni italiane, composta dai rappresentanti delle associazioni iscritte all'albo di cui all'articolo 2.

2. La consulta esercita funzioni propositive e consultive nei confronti della Giunta regionale, anche ai fini dello sviluppo delle attività di cui all'articolo 3.

3. La Consulta nella prima seduta elegge il proprio Presidente, che partecipa ai lavori del Consiglio dei marchigiani all'estero secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, della legge regionale 30 giugno 1997, n. 39 (Interventi a favore dei marchigiani all'estero).

4. La partecipazione ai lavori della Consulta è a titolo gratuito.